



ASL Milano 1

**“Liberarsi dall’Amianto:
*cittadini e istituzioni, insieme si può”***

24 settembre 2015

Trezzano sul Naviglio

Amianto e Salute

**Dott. Edgardo Valerio
Direttore Dipartimento
Prevenzione Medica**





ASBESTO (AMIANTO)

Definizione di asbesto (amianto): termine collettivo, generico, che definisce le varietà asbestiformi di alcuni silicati idrati inorganici usati commercialmente.

Sue caratteristiche sono la resistenza meccanica, elettrica, agli agenti chimici, al fuoco. La possibilità di tesserne le fibre e il potere coibente elevato, ne hanno giustificato le numerose applicazioni.

Nel nostro Paese, i tipi di amianto più utilizzati sono stati: il crisotilo, la crocidolite e l'amosite.



ASBESTO (AMIANTO)

Usi:

- in edilizia come cemento-amianto (eternit) per lastre, tubi, decorazioni; come pannelli isolanti oppure applicato a spruzzo in intonaci isolanti.
- nell'industria navale e ferroviaria (rivestimenti coibentanti, corde...)
- nell'industria automobilistica in guarnizioni per freni e frizioni o come coibentante
- nell'industria delle materie plastiche come additivo rinforzante per manufatti in vetro-resina, linoleum ecc.
- nell'industria chimica ed alimentare (filtri per acidi, per vini e birre)
- nell'industria metallurgica e meccanica (schermi, cuscini per saldatura, indumenti protettivi, coibentazione di pezzi...)

Le fibre di **AMIANTO** ultracorte ($1-2\mu$) e ultrafini ($0,01\mu$) nonché quelle molto lunghe (50μ) raggiungono gli alveoli; quelle più corte ($< 5\mu$) passano nell'interstizio; quelle più lunghe ($> 5\mu$) restano intrappolate negli alveoli.

Ecco perché le **fibre di Crisotilo**, che sono più corte di quelle di Anfibolo, durano meno nel polmone e sono **meno pericolose**.

Quindi le particelle di diametro compreso fra $0,5$ e 5 micron sono respirabili perché capaci di raggiungere gli alveoli. Tale aliquota di particelle è quindi la più pericolosa per l'effetto pneumoconigeno, cioè la capacità di determinare l Pneumoconiosi.



QUALI MALATTIE PUO' CAUSARE L'AMIANTO ?

- Asbestosi
- Placche pleuriche
- **Mesotelioma (90% pleura; 6-10% peritoneo; 2% pericardio)**
- Tumore polmonare

MESOTELIOMA PLEURICO

Tumore che origina dal mesotelio, lo strato di cellule che riveste la pleura.

- Non necessariamente associato o conseguente ad asbestosi o a tumore polmonare
- Latenza: 30-40 anni
- Non c'è relazione tra fumo e tumore
- Prognosi: 8 - 15 mesi di vita
- Non esiste terapia





Per le sue proprietà tossicologiche la pericolosità dell'amianto è da considerare in rapporto ai seguenti fattori di rischio:

- Friabilità della matrice in cui le fibre sono legate;
- Percentuale relativa di amianto di un materiale;
- Integrità del materiale;
- Modalità di intervento sui materiali che lo contengono e che influiscono notevolmente sull'inquinamento dell'ambiente.

Tutte le malattie da amianto insorgono a distanza di molto tempo dall'inizio dell'esposizione, dopo un periodo di latenza che dura 20 anni o più



AMIANTO: NORMATIVA

La normativa nazionale e regionale attualmente vigente in materia di “amianto” è numerosa e complessa e pertanto non è possibile citare l’intera legislazione ed i relativi contenuti, si elencano di seguito i principali aspetti ad essa relativi.

I soggetti pubblici e i proprietari privati hanno l’obbligo di denunciare all’ASL la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto in matrice friabile (L.257/92).La Regione Lombardia, con L.R. 17/03 e s.m.i. , ha esteso tale obbligo anche ai manufatti in cemento-amianto ed ha realizzato il Piano Regionale Amianto Lombardia (d.g.r. n.8/1526 del 22/12/05) che prevede il censimento e la mappatura dei siti con amianto.

PIANO REGIONALE AMIANTO LOMBARDIA

Il PRAL, in base a quanto stabilito dall'art. 3 della L.R. 17/2003, contiene le azioni e gli strumenti per realizzare gli obiettivi indicati dalla legge stessa all'art. 1, ovvero:

- 1) la salvaguardia del benessere delle persone rispetto all'inquinamento da fibre di amianto;
- 2) la prescrizione di norme di prevenzione per la bonifica dell'amianto;
- 3) la promozione di iniziative di educazione ed informazione finalizzate a ridurre la presenza dell'amianto.

Inoltre il PRAL si pone come obiettivo strategico l'eliminazione dal territorio lombardo dell'amianto presente negli ambienti di vita e di lavoro entro 10 anni.

La normativa vigente non prevede l'obbligo di eliminare l'amianto, ma impone il controllo del suo stato di conservazione.

Amianto: il censimento

I dati estrapolati dal 2006 (anno di inizio del censimento regionale) sino alla prima decade del mese di settembre 2015, forniscono un totale di 392 siti censiti ubicati nell'ambito territoriale del Comune di Trezzano sul Naviglio (tot. 20266 per intera ASL) inseriti a cura dello Scrivente Dipartimento di Prevenzione nel Sistema Informativo Regionale "Amianto" in continua implementazione.

Come da indicazioni fornite dai competenti Organismi Regionali, nel suddetto database confluiscono sia i dati che pervengono all'ASL attraverso la compilazione dei moduli di cui all'Allegato 4 del PRAL (identificati come "non bonificati" nella colonna "Struttura-Stato di bonifica") sia quelli comunicati attraverso la presentazione dei Piani di Lavoro ex art.256 del D. Lgs. 81/08 (individuabili come "in fase di bonifica" stessa colonna), eccezion fatta per quelli pervenuti attraverso l'Applicativo Ge.M.A. Ove presente la dicitura "bonificato" nella apposita colonna si intende che gli interventi di rimozione/bonifica dei manufatti contenenti amianto sono stati eseguiti. A tal proposito si precisa che la vigente normativa in materia dal 2009 non prevede più l'obbligo di invio alle ASL di una "comunicazione di fine lavori" né tantomeno di copia del formulario di trasporto del rifiuto da parte delle ditte esecutrici degli interventi. Ciò consentiva il possibile aggiornamento sistematico dei dati contenuti nel database regionale ad oggi non più possibile salvo in sporadici casi.

| | BONIFICATO | IN FASE DI BONIFICA | NON BONIFICATO | Totale |
|--------------|-------------|---------------------|----------------|--------------|
| Trezzano s/N | 1 | 175 | 216 | 392 |
| ASL | 1153 | 9448 | 9665 | 20266 |

| | Superficie esposta m2 | Quantità | | |
|--------------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | Kg | m ² | m ³ |
| Trezzano s/N | 221567 | 793308 | 279121 | 1338 |
| ASL | 11541043 | 64708294 | 7848836 | 14305 |

Stato conservazione

| | DANNEGGIATO >10% | DANNEGGIATO - <10% | Non definito | Totale complessivo |
|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Trezzano s/N | 21 | 353 | 18 | 392 |
| ASL | 682 | 19142 | 442 | 20266 |

Condizione materiale

| | FRIABILE | NON FRIABILE | Non definito | Totale complessivo |
|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Trezzano s/N | 5 | 372 | 15 | 392 |
| ASL | 325 | 19738 | 203 | 20266 |

Struttura - Destinazione

| | Abitazione | Abitaz. (Altro) | Altro | Fabbrica/A zienda | Fabbrica /Azienda (Altro) | Uffici | Non defin. | Tot. |
|---------------------|-------------|-----------------|--------------|----------------------|---------------------------------|------------|---------------|--------------|
| Trezzano s/N | 89 | 3 | 174 | 100 | 10 | 12 | 3 | 392 |
| ASL | 5469 | 461 | 12020 | 1653 | 135 | 307 | 221 | 20266 |

Tipo supporto

| | Coibentazione imp. Termici tubazioni | Coibentazione strutt. murarie o metalliche | Eternit | Pavimenti in vinil-amianto | Non defin. | Tot. |
|---------------------|--|--|--------------|-------------------------------|------------|--------------|
| Trezzano s/N | 3 | 4 | 370 | // | 15 | 392 |
| ASL | 234 | 54 | 19796 | 30 | 152 | 20266 |

OBBLIGHI DEI PROPRIETARI/DETENTORI DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

- **obbligo di denuncia dei manufatti** - In base al Piano Regionale Amianto Lombardia approvato con Dgr VIII/1526 del 22.12.2005 i soggetti pubblici e proprietari privati hanno l'obbligo di denunciare all'ASL la presenza di manufatti contenenti amianto in matrice friabile e non friabile (prima esisteva solo obbligo per friabile in base alla L.257/92 (art.12 comma 5) con relative sanzioni per inadempienti da € 5.000.000 a € 10.000.000), mediante apposito modulo allegato alla stessa Dgr. La Legge Regionale 29 settembre 2003 n. 17 e s.m.i. stabilisce tra altro che tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di edifici, impianti, luoghi e mezzi di trasporto, nei quali vi è presenza di amianto, debbano segnalare all'ASL competente per territorio tutte le strutture nelle quali sia stata accertata la presenza di detto materiale, compresi i manufatti in cemento-amianto (eternit).



OBBLIGHI DEI PROPRIETARI/DETENTORI DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

• **obbligo di indagine e del programma di controllo e manutenzione dei manufatti** - I proprietari degli stabili nei quali si sospetta la presenza di amianto e/o di manufatti che lo contengono sono tenuti, ai sensi delle normative vigenti (DM 06/09/994 e smi) a condurre specifiche indagini in merito. In caso di presenza di amianto il proprietario dell'immobile o il responsabile dell'attività che in esso si svolge sono tenuti ad attuare un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo il rischio per gli occupanti come stabilito dal DM 06/09/1994.



OBBLIGHI DEI PROPRIETARI/DETENTORI DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

• **obbligo di valutazione dei materiali** - Per le sole coperture in cemento amianto (eternit), la Regione Lombardia ha predisposto un “documento tecnico” (Indice di Degrado – D.d.g. 18 novembre 2008 n.13237 pubblicato sul BURL Sezione ordinaria n.50 del 9/12/08) che consente la valutazione della conservazione del materiale. In base ai risultati ottenuti è previsto uno scadenziario temporale al quale i detentori delle coperture dovranno attenersi al fine di programmare la messa in sicurezza e lo smaltimento finale. Per tutte le altre tipologie di manufatti contenenti amianto, ed in particolare per quelli in matrice friabile, è opportuno rivolgersi a personale qualificato al fine di valutarne lo stato di conservazione.

OBBLIGHI DEI PROPRIETARI/DETTENTORI DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

obbligo di bonifica dei manufatti –

Qualora, sulla base delle valutazioni effettuate, le condizioni di degrado siano tali da creare un situazione di possibile rischio allora è necessaria l'effettuazione di un intervento di bonifica.

Segue->



Il Censimento

• Il Censimento dei manufatti viene effettuato dalla ASL in collaborazione con i Comuni e le Province. Con l'entrata in vigore della Legge Regionale n. 14/2012, dal febbraio 2013, i proprietari che non avranno ancora dichiarato il possesso di materiali contenenti amianto tramite l'inoltro del modulo NA/1, sono passibili di sanzione amministrativa da € 100,00 a € 1.500,00 come previsto dalla Dgr.30/1/13 n.IX/4777 (a seconda del risultato dell'Indice di degrado e della Superficie esposta <100mq/da 100mq a 1000mq/>1000mq).



COMPETENZE DELLE ASL IN MERITO AI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

- Inserimento nell'apposito software regionale dei modelli di censimento regionale previsti dal PRAL e dei Piani di lavoro.
- Vigilanza in relazione ai Piani di Lavoro inoltrati ai sensi dell'art.256 del D. Lgs. 81/08.

COMPETENZE DELLE ASL IN MERITO AI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

- **Gestione delle segnalazioni/esposti e della documentazione tecnica relativa allo stato di conservazione dei manufatti a base amiantifera che pervengono al Dipartimento e conseguente attività di supporto alle specifiche competenze in materia delle Amministrazioni Comunali.**

Rientrano in questo ambito anche le valutazioni documentali relative alla presenza di amianto negli edifici, la verifica dei documenti di valutazione dello stato di conservazione dei materiali a base amiantifera, la divulgazione di informazioni sia di tipo tecnico normativo che di sensibilizzazione alla cittadinanza.

COMPETENZE DEI COMUNI IN MERITO AI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

- **Informazione della cittadinanza** - Ai Comuni è attribuito il compito di sensibilizzare e informare la cittadinanza in merito agli obblighi previsti dal Piano Regionale Amianto della Regione Lombardia.
- **Edifici di proprietà comunale** - Valgono gli stessi obblighi relativi all'indagine, alla denuncia, al programma di controllo e manutenzione, alla valutazione dello stato di conservazione e all'eventuale bonifica, previsti per gli edifici ad uso privato.



COMPETENZE DEI COMUNI IN MERITO AI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

- **Censimento delle microdiscariche** - In base all'art. 2 della L.r. n. 17/2003 compete ai Comuni l'individuazione e censimento all'interno del proprio territorio di microdiscariche di amianto, con l'eventuale ausilio di ASL e ARPA. (rimozione e smaltimento di manufatti contenenti, anche potenzialmente, amianto rinvenuti abbandonati sul territorio, lungo strade pubbliche o soggette a pubblico transito e scarpate di fossi e canali, nel caso in cui non sia stato possibile individuare il responsabile dell'abbandono).





COMPETENZE DEI COMUNI IN MERITO AI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/2

- **Emanazione di provvedimenti** - Il comune, verificata attraverso la ASL competente la presenza di amianto non censito, o in caso di esposti/segnalazioni di presenza di manufatti contenenti amianto deve ingiungere al proprietario di provvedere entro 30 gg. alla presentazione della documentazione di cui sopra (modello di censimento regionale, valutazione dello stato di conservazione, obblighi custodia e manutenzione).



COMPETENZE DEI COMUNI IN MERITO AI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/2

- **Semplificazione in materia di rimozione dell'amianto** - Ai sensi della LR n.19 del 8/7/14 (modifiche alla LR 14/12 art.7 bis), i Comuni nell'ambito dei contratti di servizio stipulati per la raccolta dei rifiuti ovvero ricorrendo a specifiche convenzione con aziende specializzate dovranno attivare anche in forma associata appositi servizi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto provenienti da utenze domestiche, anche eventualmente prodotto da autorimozione, in caso di limitate metrature, da parte dell'utente e con costi a carico del soggetto servito (i criteri sono emanati con D.g.r. n. X/3494 del 30 aprile 2015).

D.g.r. 30 aprile 2015 - n. X/3494

“Criteri per l’attivazione di servizi di rimozione e smaltimento dell’amianto in matrice compatta proveniente da utenze domestiche nel territorio dei comuni della Lombardia ai sensi dell’art.30 della L.R. 8 luglio 2014 n.19”

- Con tale provvedimento, Regione Lombardia intende tutelare la salvaguardia del benessere delle persone rispetto all’inquinamento da fibre di amianto e di conseguenza sensibilizzare i cittadini per incentivare e facilitare l’attività di rimozione e di smaltimento dell’amianto in sicurezza.
- I criteri stabiliscono che Comuni possono operare affidando il servizio di cui trattasi alla società che effettua la gestione dei rifiuti a livello comunale (ove ne abbia le caratteristiche) oppure aggiudicando lo stesso ad un’azienda specializzata attraverso una procedura di gara pubblica.

In entrambi i casi, il servizio offerto, che si rivolgerà ad una pluralità di utenti che dovranno essere sensibilizzati ed informati sulle modalità dello stesso così da consentire un elevato numero di interventi, dovrà garantire ai cittadini costi agevolati, qualità e completezza di esecuzione.



Regione
Lombardia

ASL Milano 1



Salute 2.0
l'evoluzione del sistema



ASL Milano 1



TESTO MAIL RICEVUTA DA PRESAL DISTRETTO 3

Oggetto: Ex Demalena Via Marchesina 8 Trezzano sul naviglio

Destinatario: "Colombo Paola" paola.colombo@aslmi1.mi.it

Mittente: "Renato Restelli" <renato.restelli@aslmi1.mi.it>Data:02/09/2015 15:43

Ti confermo che per quanto riguarda le coperture manca la bonifica dei lotti 5 e 6, che sono in totale circa 500 mq.

Come da programma presentato al comune, il committente mi ha confermato che la bonifica di questi ultimi due lotti prevista entro ottobre.

Manca ovviamente la bonifica dei tiranti e di coibentazioni di valvole e tubazioni.

Ciao

Renato